



Protocollo RC n. 1491/15

Deliberazione n. 17

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2015

VERBALE N. 42

Seduta Pubblica del 2 aprile 2015

Presidenza: BAGLIO

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì due del mese di aprile, alle ore 15,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 1° aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Presidente Valeria BAGLIO la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:

Baglio Valeria, Battaglia Erica, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, De Luca Athos, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Mennuni Lavinia, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Peciola Gianluca, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio e Tempesta Giulia.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Battaglia Immacolata, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, D'Ausilio Francesco, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Marchini Alfio, Marino Franco, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Paris Giovanni, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano Enrico, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che le Consigliere Azuni e Di Biase hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e gli Assessori Improta Guido e Marinelli Giovanna.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 16ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

16ª Proposta (Dec. G.C. del 27 gennaio 2015 n. 1)

Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione Teatro di Roma. Autorizzazione all'adozione degli atti conseguenti.

Premesso che, con atto costitutivo dell'11 marzo 1988, a rogito notaio Ignazio Gandolfo, rep. 13642/5921, il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio hanno costituito un'associazione di diritto privato sotto la denominazione di "Teatro di Roma", con sede in Roma, Via dei Barbieri n. 21 e durata sino al 31 dicembre 2008;

Che, con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 8082 del 18 ottobre 1990, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione e si è proceduto all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 2/3 agosto 2007 si è provveduto a modificare l'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2023;

Con successivo atto del 31 ottobre 2007, a rogito notaio Giuseppe Pennacchio, rep. 29562/9575, è stato modificato lo Statuto dell'Ente e la durata è stata prorogata al 31 dicembre 2023;

Che l'Associazione, priva di finalità di lucro, è un Ente teatrale stabile di produzione ad iniziativa pubblica che ha lo scopo di promuovere, sostenere e diffondere manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito del territorio di Roma Capitale e della città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, oltre al sostegno di attività di ricerca, sperimentazione e formazione anche in coordinamento con le Università;

Che, salva la possibilità di spettacoli in altre sedi, l'attività del Teatro di Roma si svolge nella sede stabile del Teatro Argentina e del Teatro India, conferiti in uso gratuito all'Associazione sino al 31 dicembre 2023, con deliberazione consiliare n. 39 dell'11 settembre 2008 (concessione amministrativa rep. 112714/2009);

Che sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Presidente;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 dicembre 2014, ha proposto una modifica al vigente Statuto dell'Associazione Teatro di Roma, finalizzata al suo aggiornamento ed adeguamento alle previsioni del Decreto M.I.B.A.C.T. del 1º luglio 2014, avente ad oggetto "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato in G.U. n. 191 del 19 agosto 2014, come comunicato ai soci dal Presidente dell'Associazione Teatro di Roma in data 22 dicembre 2014;

Che Roma Capitale, in quanto socio fondatore, ha proposto ulteriori modifiche allo Statuto, comunicate alla Presidenza dell'Associazione Teatro di Roma in data 14 gennaio 2015, con nota prot. Assessorato Cultura n. QD891;

Che le suddette modifiche sono da ritenersi coerenti con la natura e la missione dell'Associazione, svolgente attività teatrale di notevole prestigio nazionale ed internazionale, tali da permetterne la qualificazione di Teatro Nazionale;

Che, per le motivazioni sovraesposte, pertanto, occorre provvedere all'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione Teatro di Roma;

Atteso che, in data 21 gennaio 2015 il Dirigente della Unità Organizzativa "Regolamentazione e controllo delle strutture e delle istituzioni culturali" ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A.M. Manzi";

Atteso che, in data 21 gennaio 2015 il Direttore del Dipartimento Cultura ha attestato ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Acerbi;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Che la Commissione VI, nella seduta del 4 marzo 2015, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Visto lo schema di Statuto con le modifiche da apportare a quello vigente dell'Associazione Teatro di Roma, allegato "A" al presente atto che ne costituisce parte integrante, così come approvato dai competenti organi del Teatro di Roma;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Decreto M.I.B.A.C.T. del 1° luglio 2014 avente ad oggetto "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare le modifiche allo Statuto dell'Associazione Teatro di Roma evidenziate nello schema allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" quale parte integrante;
2. di dare mandato al rappresentante di Roma Capitale di riportare la presente approvazione all'Assemblea dei Soci nella prima assemblea utile, al fine di perfezionare il relativo procedimento, nonché di esprimere voto favorevole a eventuali modifiche non sostanziali, che potranno essere portate in Assemblea dei Soci.

PROPOSTA DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
ADEGUATO AL DECRETO M.I.B.A.C.T. DEL 1° LUGLIO 2014

TESTO ATTUALE

PROPOSTA NUOVO TESTO

<u>ART. 1</u>	<u>ART. 1</u>
<p>E' costituita una Associazione denominata "Teatro di Roma", quale associazione di diritto privato riconosciuta.</p> <p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p>L'Associazione ha sede in Roma. La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2023.</p> <p style="text-align: center;"><u>ART. 3</u></p> <p>L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito della città e della Provincia di Roma, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo oltre al sostegno di attività di ricerca e sperimentazione. Può anche predisporre sue presenze nell'ambito della regione laziale avvalendosi anche della collaborazione degli Enti Locali e di associazioni culturali operanti a fini analoghi. Essa, al fine di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito politico e culturale nelle sue sedi di competenza e secondo i suoi fini istituzionali, organizza la sua attività anche in forma decentrata in coordinamento con le proposte e le iniziative dei comuni interessati e dei Consigli Circostrizionali o dei futuri Enti territoriali della Città di Roma. Può inoltre svolgere altrove manifestazioni che possono contribuire alla migliore realizzazione dello scopo.</p> <p style="text-align: center;"><u>ART. 6</u></p> <p>L'attività dell'Associazione si svolge nella sede stabile del Teatro Argentina di Roma conferita in uso gratuito all'Associazione "Teatro di Roma" dal Comune di Roma, salva la possibilità di spettacoli in altre sedi. La realizzazione delle iniziative teatrali può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee. Particolare attenzione è riservata alla diffusione del teatro nelle scuole.</p>	<p style="text-align: center;">Natura denominazione e sede</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E' costituita l'Associazione Teatro di Roma, quale associazione di diritto privato riconosciuta, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 14 e seguenti del codice civile. (ex art. 1 e 3 c. 1) 2. L'Associazione ha sede legale in Roma, in Via dei Barbieri. (ex art. 2) n. 21 3. L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale. 4. L'Associazione svolge la propria attività nelle sedi stabili del Teatro Argentina e del Teatro India di Roma conferite in uso gratuito all'Associazione ed in eventuali altre sedi che potranno essere concesse da Roma Capitale. La realizzazione delle iniziative teatrali può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee. (ex art. 6)

<u>ART. 2</u>	<u>ART. 2</u> Durata
L'Associazione ha sede in Roma. La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2023.	La durata dell'Associazione Teatro di Roma è fissata al 31 dicembre 2023.

<u>ART. 3</u>	<u>ART. 3</u> Finalità
<p>L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito della città e della Provincia di Roma, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo oltre al sostegno di attività di ricerca e sperimentazione. Può anche predisporre sue presenze nell'ambito della regione laziale avvalendosi anche della collaborazione degli Enti Locali e di associazioni culturali operanti a fini analoghi. Essa, al fine di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito politico e culturale nelle sue sedi di competenza e secondo i suoi fini istituzionali, organizza la sua attività anche in forma decentrata in coordinamento con le proposte e le iniziative dei comuni interessati e dei Consigli Circoscrizionali o dei futuri Enti territoriali della Città di Roma. Può inoltre svolgere altrove manifestazioni che possono contribuire alla migliore realizzazione dello scopo.</p> <p style="text-align: center;"><u>ART. 6</u></p> <p>L'attività dell'Associazione si svolge nella sede stabile del Teatro Argentina di Roma conferita in uso gratuito all'Associazione "Teatro di Roma" dal Comune di Roma, salva la possibilità di spettacoli in altre sedi. La realizzazione delle iniziative teatrali può avvenire nelle sedi di volta in volta ritenute più idonee. Particolare attenzione è riservata alla diffusione del teatro nelle scuole.</p>	<p>L'Associazione ha le seguenti finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l'arte mediante manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito del territorio di Roma Capitale e della città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; (ex art. 3 comma 1) b. sostenere attività di ricerca e sperimentazione (ex art. 3 comma 1); c. diffondere la cultura del teatro nelle scuole (ex art. 6); d. promuovere la cultura nell'ambito del territorio della Regione Lazio avvalendosi della collaborazione degli enti locali e delle associazioni culturali che perseguono finalità analoghe (ex art. 3 comma 1); e. organizzare la propria attività, anche in forma decentrata, in coordinamento con le proposte e le iniziative di altri comuni interessati e dei Consigli Municipali di Roma Capitale promuovendo il più ampio dibattito culturale nel rispetto dei propri fini istituzionali (ex art. 3 comma 2). <p>E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle dirette alla promozione della cultura e dell'arte, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.</p>

<u>ART. 3</u>	<u>ART. 4</u>
<p>L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni drammatiche e culturali, nell'ambito della città e della Provincia di Roma, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del Teatro nazionale d'arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo oltre dal sostegno di attività di ricerca e sperimentazione. Può anche predisporre sue presenze nell'ambito della regione laziale avvalendosi anche della collaborazione degli Enti Locali e di associazioni culturali operanti a fini analoghi.</p> <p>Essa, al fine di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito politico e culturale nelle sue sedi di competenza e secondo i suoi fini istituzionali, organizza la sua attività anche in forma decentrata in coordinamento con le proposte e le iniziative dei comuni interessati e dei Consigli Circostrizionali o dei futuri Enti territoriali della Città di Roma. Può inoltre svolgere altre manifestazioni che possono contribuire alla migliore realizzazione dello scopo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Associazione, ente teatrale stabile di produzione ad iniziativa pubblica, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, produce, realizza e diffonde manifestazioni drammatiche e culturali nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio italiano contemporaneo. (ex art. 3 c. 1) 2. L'Associazione opera in collaborazione con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, con l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, con istituti di ricerca a livello universitario romano, la cui cooperazione è da ritenersi necessaria per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali. (art. 4 c. 1)
<p style="text-align: center;"><u>ART. 4</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Associazione è un Ente teatrale Stabile di produzione ad iniziativa pubblica, opera in contatto con l'Accademia nazionale d'arte drammatica, con il Centro Sperimentale di cinematografia, con l'Ente Teatrale Italiano, con l'Istituto del dramma italiano, con l'istituto nazionale del dramma antico, con istituti di ricerca a livello universitari romano, la cui collaborazione si rende necessaria per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali. 2. L'Associazione si caratterizza per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali alla propria attività, per il ruolo di produzione, di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con precipuo riferimento all'ambito cittadino, provinciale e regionale. Cura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici. 3. All'Associazione è demandato il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione anche in coordinamento con le Università, con particolare riferimento all'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore. Almeno il 60% delle recite di spettacoli deve essere rappresentato il territorio della Regione ed in altri teatri stabili pubblici. 4. L'Associazione è dotata di un nucleo artistico avente stabilità triennale assunto con contratto stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti nonché di almeno il 60 per cento dell'organico amministrativo e tecnico. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Cura la formazione, l'aggiornamento ed i perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale. (art. 4 c. 1) 4. L'Associazione realizza attività di ricerca e di sperimentazione anche in coordinamento con le università, curando l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore. (art. 4 c. 3) 5. L'Associazione può realizzare, curandone gli aspetti tecnici e finanziari, iniziative teatrali dei Consigli Municipali di Roma Capitale, debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore. (ex art. 5 c. 2 punto 1) 6. L'Associazione realizza, con la collaborazione e previo il parere vincolante dei municipi di competenza, le proprie iniziative decentrate. (ex art. 5 c. 2 punto 2)
<p style="text-align: center;"><u>ART. 5</u></p> <p>Conformemente al dettato dell'articolo 3, l'Associazione tenuta a realizzare il più ampio collegamento con organi di decentrato amministrativo.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> — può realizzare, curandone gli aspetti tecnici finanziari, le iniziative teatrali prese a livello delle singole circoscrizioni comunali o i futuri Enti territoriali e per le quali il Consiglio di Amministrazione abbia dato la sua autorizzazione su proposta del direttore; — realizza, con la collaborazione e previo il parere vincolante dalle circoscrizioni comunali competenti, le proprie iniziative decentrate; per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo l'Associazione deve destinare ogni anno parte del suo bilancio. 	<p>Per la realizzazione delle iniziative di cui ai punti 5. e 6., l'Associazione deve destinare ogni anno parte del suo bilancio. (ex art. 5 c. 2 punto 2)</p> <p>L'Associazione è tenuta a far realizzare le giornate recitative degli spettacoli prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Lazio, ivi compresa Roma Capitale ed in altri teatri stabili pubblici fermo restando, ai fini dell'accesso al contributo di cui al Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014, quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera h), del medesimo Decreto e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 4 c. 3)</p>

<p style="text-align: center;"><u>ART. 7</u></p> <p>L'Associazione è costituita dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma quali Soci necessari ed è aperta all'adesione di altri Enti pubblici della Regione Lazio che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le fattività istituzionali dell'Associazione.</p> <p>All'Associazione possono aderire in qualità di Soci eventuali, Enti o soggetti sia pubblici che privati, i quali ne facciano richiesta. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati verranno successivamente determinate dalla Assemblea.</p> <p>L'ammissione di ulteriori Soci sostenitori viene deliberata dall'Assemblea. I Soci sostenitori devono concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione ed in ogni caso non possono divenire Soci necessari.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 5</u> Soci fondatori</p> <p>1. Sono soci fondatori: (ex art. 7 c. 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Roma Capitale (già Comune di Roma) 2) La Regione Lazio 3) La Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) <p>2. Possono divenire soci fondatori gli enti pubblici che ai suddetti soci dovessero subentrare a seguito di mutamenti normativi.</p> <p>3. Possono divenire soci fondatori successivi altri enti pubblici - previa apposita deliberazione dell'assemblea dei soci - che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le attività istituzionali dell'Associazione.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><u>ART. 7</u></p> <p>L'Associazione è costituita dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma quali Soci necessari ed è aperta all'adesione di altri Enti pubblici della Regione Lazio che si impegnino a sostenere con finanziamenti annuali ordinari le fattività istituzionali dell'Associazione.</p> <p>All'Associazione possono aderire in qualità di Soci eventuali, Enti o soggetti sia pubblici che privati, i quali ne facciano richiesta. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati verranno successivamente determinate dalla Assemblea.</p> <p>L'ammissione di ulteriori Soci sostenitori viene deliberata dall'Assemblea. I Soci sostenitori devono concorrere in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione ed in ogni caso non possono divenire Soci necessari.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 6</u> Soci eventuali</p> <p>All'Associazione possono aderire in qualità di soci eventuali, le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati i quali, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, concorrendo nelle modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dall'Assemblea dei soci.</p> <p>I soci eventuali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della associazione. La qualifica di socio eventuale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.</p> <p>L'ammissione dei soci eventuali, previa richiesta, viene deliberata dall'Assemblea. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi associati verranno successivamente determinate dalla Assemblea.</p> <p>(art. 7 c. 2)</p>
---	---

<u>ART. 8</u>	<u>ART. 7</u>
<p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – del fondo di dotazione conferito dagli enti soci necessari in misura non inferiore al 5% complessivo delle spese di produzione teatrali accertate nel consuntivo ottantanove-novanta della precedente struttura atipica “Teatro di Roma”, a cui va aggiunto il fondo di dotazione a carico della Provincia di Roma nella misura dell'1% alle spese di cui sopra; – dalle donazioni e lasciti, permutate ed acquisti destinati a costituire o ad incrementare le dotazioni immobiliari o mobiliari dell'Associazione; – dalle contribuzioni straordinarie che allo stesso fine fossero costituite da soci o da terzi. <p>Alle spese per il funzionamento dell'Associazione si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mediante i redditi del patrimonio; – mediante i proventi derivanti dall'attività; – mediante gli apporti finanziari degli enti locali territoriali che, complessivamente, dovranno essere in misura almeno pari ai contributi, e sovvenzioni annuali dello Stato e ciascun ente locale territoriale concorrerà in misura proporzionale al numero dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione; – mediante contributi e sovvenzioni annuali dello Stato; – mediante gli apporti degli eventuali soci sostenitori la cui misura sarà determinata dall'Assemblea all'atto dell'ammissione; – mediante qualsiasi altra erogazione o provento. <p>Nel Bilancio di previsione dovranno essere specificatamente indicate le diverse sovvenzioni nonché i contributi di cui sopra.</p>	<p>Patrimonio e risorse disponibili per la gestione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal fondo di dotazione conferito dagli enti soci; – dalle donazioni e lasciti, permutate ed acquisti destinati a costituire o ad incrementare le dotazioni immobiliari o mobiliari dell'Associazione; – dalle contribuzioni straordinarie che, allo stesso fine, fossero conferite da soci o da terzi. <p>Le risorse disponibili per la gestione d'esercizio sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i redditi del patrimonio; 2. i proventi derivanti dall'attività; 3. i contributi degli enti territoriali o di altri enti pubblici, che dovranno essere concessi complessivamente in misura almeno pari al cento per cento del contributo statale e tale da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale; 4. i contributi e le sovvenzioni annuali dello Stato; 5. gli apporti dei soci eventuali, la cui misura sarà determinata dall'Assemblea all'atto dell'ammissione; 6. qualsiasi altra erogazione o provento. <p>Nel bilancio di previsione dovranno essere specificatamente indicate le diverse sovvenzioni nonché i contributi di cui sopra.</p>

<p style="text-align: center;"><u>ART. 9</u></p> <p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'Assemblea; 2) Il Presidente; 3) Il Consiglio di Amministrazione; 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 	<p style="text-align: center;"><u>ART. 8</u></p> <p>Organi</p> <p>Gli Organi dell'Associazione sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea; 2. Il Presidente; 3. Il Consiglio di Amministrazione; 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>La durata degli organi statutari di cui ai punti 2. 3. e 4. è fissata in tre anni e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 10</u></p> <p>La convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'Assemblea sono regolate dalle norme del codice civile in materia di associazione di diritto privato.</p> <p>L'Assemblea è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente. Si forma con l'atto costituito dell'Associazione e di essa fanno parte i legali rappresentanti degli Enti fondatori.</p> <p>L'Assemblea coopta i soci eventuali, i quali non possono superare nei numero i soci necessari. Nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori. Approva lo Statuto e ne delibera le eventuali modifiche. Approva, inoltre, il Bilancio di previsione ed il Bilancio consuntivo deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 9</u> L'Assemblea</p> <p>La convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'Assemblea sono regolate dalle norme del codice civile in materia di associazioni di diritto privato. L'Assemblea è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione.</p> <p>Di essa fanno parte solo i soci fondatori con pari diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea ha i seguenti compiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ammette i nuovi soci; 2. nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori; 3. approva lo statuto e ne delibera le eventuali modifiche; 4. approva il Bilancio di previsione, sulla base di un piano economico-finanziario annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e il Bilancio consuntivo deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
<p style="text-align: center;"><u>ART. 11</u></p> <p>Il Presidente è nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti della Regione o degli Enti Locali territoriali. E' l'organo avente la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 10</u> Il Presidente</p> <p>Il Presidente è nominato dall'Assemblea su designazione di Roma Capitale tra personalità di rilievo nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte e della Pubblica Amministrazione. E' l'organo avente la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.</p>

<p style="text-align: center;"><u>ART. 12</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, elevabili a sette in caso di adesione di altri partecipanti oltre agli Enti necessari e sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del Teatro o dell'Amministrazione.</p> <p>Gli organi, esclusa l'Assemblea, durano in carica tre anni; in caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il triennio i nuovi membri scadono insieme al Consiglio già in carica.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 11</u></p> <p style="text-align: center;">Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.</p> <p>I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro, della cultura o della Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e fermo restando che uno dei componenti dovrà essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. Gli stessi possono essere confermati per non più di una volta.</p> <p>In caso di sostituzione dei componenti per qualsiasi causa, nel corso del triennio, i nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso.</p>
---	---

<u>ART. 13</u>	<u>ART. 12</u>
<p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente e delegare temporaneamente ad uno o più Consiglieri alcune specifiche funzioni proprie non espressamente attribuite dal codice civile e dal presente Statuto allo stesso Consiglio; - nomina il Direttore scegliendolo fuori dal proprio, seno e fissandone la retribuzione; - approva i Regolamenti e gli organici del personale; - determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base di un programma triennale articolato in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nel periodo di tempo considerato; - approva, su proposta del Direttore il cartellone annuale degli spettacoli verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma triennale ed alle disponibilità di Bilancio; - delibera su proposta del Direttore il Bilancio di previsione annuale ed il Bilancio consuntivo; - esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione; - verifica la compatibilità con gli impegni di Bilancio di tutte le scritture; - delibera, su proposta del Direttore le assunzioni del personale, il trattamento economico dello stesso in conformità ai contratti collettivi, nazionali di lavoro vigenti nel tempo, nonché il conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso; - delibera inoltre su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea dei soci, al Presidente ed al Direttore. 	<p style="text-align: center;">Compiti del consiglio di amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente, che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento, e delegare temporaneamente ad uno o più Consiglieri alcune specifiche funzioni proprie non espressamente attribuite dal codice civile e dal presente Statuto allo stesso Consiglio; b) nomina il Direttore e ne fissa la retribuzione; c) approva i regolamenti e gli organici del personale; d) determina gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sulla base di un programma triennale articolato in modo tale da fissarne le progressive linee di sviluppo nel periodo di tempo considerato; e) approva, su proposta del Direttore, il cartellone annuale degli spettacoli, verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma triennale ed alle disponibilità di Bilancio; f) delibera, su proposta del Direttore, il Bilancio di previsione annuale, sulla base di un piano economico-finanziario annuale, ed il Bilancio consuntivo; g) esercita il controllo su tutte le attività dell'Associazione; h) verifica la compatibilità con gli impegni di Bilancio di tutte le scritture; i) delibera, su proposta del Direttore, le assunzioni del personale, il trattamento economico dello stesso in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro di volta in volta vigenti, nonché il conferimento, ove consentito, di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso; l) nomina il segretario anche tra i propri membri con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un soggetto designato da chi presiede l'adunanza; m) delibera su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore.

<u>ART. 14</u>	<u>ART. 13</u> Convocazione del Consiglio di Amministrazione
<p>Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata, contenente l'Ordine del Giorno, indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche telegraficamente ventiquattrore prima della seduta. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza dell'intero Consiglio, in seconda convocazione, da indirsi a distanza di due giorni, la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente.</p> <p>Tutte le deliberazioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, per le deliberazioni di cui all'articolo 13 lettera d) è necessaria in caso di seconda convocazione la presenza dei due terzi dei componenti ed il voto, favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale contenente le deliberazioni adottate nonché, in modo sommario, gli eventuali interventi più significativi. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata o inviata via telefax o per e-mail, contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora delle adunanze in prima e seconda convocazione, indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche telegraficamente ventiquattrore prima della seduta. Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza dell'intero Consiglio, in seconda convocazione – da indirsi a distanza di due giorni –, la riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, tra cui il Presidente.</p> <p>Tutte le deliberazioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, per le deliberazioni di cui all'articolo 12 lettera d) è necessaria in caso di seconda convocazione la presenza dei due terzi dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale contenente le deliberazioni adottate nonché, in modo sommario, gli eventuali interventi più significativi. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso per estratto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche in videoconferenza.</p>

<p style="text-align: center;"><u>ART. 15</u></p> <p>Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone – estranee al Consiglio stesso – altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente con facoltà di delega di compiti amministrativi o artistici; partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma artistico e finanziario del Teatro, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione del Teatro.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 14</u> Direttore</p> <p>Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone – estranee al Consiglio stesso – altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Direttore cura la direzione artistica e tecnico-amministrativa dell'Ente, con facoltà di delega; partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; predispone i programmi artistici e finanziari dell'Ente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla gestione del Teatro.</p> <p>Il suo incarico è fissato in tre anni e non può essere confermato per più di una volta.</p> <p>Il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato in una delle sale gestite direttamente in esclusiva dall'Associazione e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro ai sensi del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 191 del 19 agosto 2014.</p>
---	---

<u>ART. 16</u>	<u>ART. 15</u>
<p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente. E' nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri di cui due scelti tra persone riscritte nel ruolo ufficiale dei Revisori dei Conti ed uno designato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, con funzioni di Presidente. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio si applicano gli articoli 2403, 2404, 2407 del codice civile.</p>	<p>Il Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente;</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri, di cui due scelti tra persone iscritte nel ruolo ufficiale dei Revisori Legali ed uno designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo, con funzioni di Presidente, anch'esso iscritto nel ruolo ufficiale dei Revisori Legali. Sono altresì nominati due membri supplenti;</p>
<p><u>ART. 17</u></p>	
<p>Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha, in particolare, il compito:</p> <p>a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;</p> <p>b) di redigere le relazioni al Bilancio di previsione annuale e al Bilancio consuntivo;</p> <p>c) di fornire ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività sovvenzionate.</p>	<p>3. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;</p> <p>4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività (ex art. 17):</p> <p>a. esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;</p> <p>b. esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al Bilancio di previsione annuale e al Bilancio consuntivo;</p> <p>c. fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività sovvenzionate.</p> <p>In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio si applicano gli articoli 2403, 2404, 2407 del codice civile, (ex art 16).</p>

<u>ART. 18</u>	<u>ART. 16</u>
<p>L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p><u>ART. 19</u></p> <p>Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo sono approvati, rispettivamente, entro il mese di ottobre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso.</p> <p>Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere rimessi agli Enti soci ed al Ministro del Turismo e Spettacolo entro trenta giorni, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Copia del Bilancio consuntivo, unitamente al verbale di Assemblea di approvazione, dovrà essere (depositata in Tribunale e altra copia sarà rimessa alla Regione Lazio – Assessorato Enti Locali – Aggregazioni Sovracomunali – Servizi Sociali, munita della stampigliatura del Tribunale comprovante l'avvenuto deposito.</p> <p>L'Associazione ha obbligo di pareggio del Bilancio nell'arco del biennio. Qualora, scaduto il biennio, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario Straordinario nominato, entro trenta giorni dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministro del Turismo e Spettacolo nei successivi quindici giorni.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere annualmente approvati, rispettivamente, entro il mese di dicembre antecedente l'inizio dell'esercizio sociale ed entro il mese di aprile successivo al termine dell'esercizio stesso. (ex artt. 18 e 19 c. 1); 2. Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi agli Enti soci ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. (ex art. 19 c. 2); 3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la sua durata, salvo che non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 4. L'Associazione ha obbligo di pareggio del Bilancio nell'arco del triennio. Qualora scaduto il triennio permanga entro i successivi sei mesi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario Straordinario nominato entro trenta giorni dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce la durata. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (ex art. 19 c. 4 e 5).

<p style="text-align: center;"><u>ART. 20</u></p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali residue attività saranno destinate al finanziamento di Enti o manifestazioni o iniziative artistiche e culturali di carattere affine a quelle previste dall'articolo 3 del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 17</u></p> <p style="text-align: center;">Scioglimento dell'Associazione</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo dopo l'obbligatoria attività di liquidazione di cui all'art. 30 del codice civile sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative svolgenti attività analoghe, salva diversa disposizione imposta dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 21</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva entro sei mesi il Regolamento di esecuzione del presente Statuto. Per quanto non previsto dell'atto costitutivo e dal presente statuto si applicano le norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 18</u></p> <p style="text-align: center;">Disposizioni varie, transitorie e finali</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione approva entro sei mesi il Regolamento di esecuzione del presente Statuto. Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali ed alle norme del codice civile e alle norme di legge nazionale e regionale vigenti in materia.</p>

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 19 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Consigliere Dinoi.

Hanno votato a favore i Consiglieri Baglio, Battaglia E., Corsetti, D'Ausilio, De Luca, Ferrari, Giansanti, Grippo, Magi, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Paris R., Peciola, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.

Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni e Ghera.

La presente deliberazione assume il n. 17.

(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **2 aprile 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....